

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia

Atto registrato il n. 695 serie 3

il 27/10/2023 esatto e corretto

AsFo Bosco dei Bardi

Verbale Assemblea straordinaria dei soci del 09/12/2022

Presenti: Pierluigi Amerini, Carmagnini Loengrin, Giovanni Morganti, Rossi Claudio, Luca Bartoli, Laura Pieragnoli, Linda Pieragnoli, Maria Bardella, Scatizzi Spartaco, Annalisa Marchi, Pollazzi Riccardo, Pacini Paolo, Colzi Alba, Chiarucci Tamara, Capri Enrico, Biagi Tiziana, Tofani Letizia, Giugni Dania, Mannori Laura, Montini Iliano, Storai Anna Maria (con delega al nipote Stefano Seracini), Ferri Rossana, Cecconi Anna, Cecconi Maurizio.

Alle ore 18:30, attestato il numero dei presenti, e visionato le deleghe presentate dai presenti o inviate via mail il Presidente Rossi Claudio, attestato il numero di 36 partecipanti (comprese le deleghe di voto ai sensi dell'art. 9 dello statuto) e che ai sensi dell'art. 17, che prevede che vi siano almeno $\frac{3}{4}$ dei soci presenti o che hanno delegato il voto, affinché sia valida l'assemblea, (quorum minimo di 34 su 46 soci ad oggi) avvia la riunione straordinaria dell'Assemblea.

ODG 1- Approvazione delle modifiche allo statuto per entrare nel terzo settore

Il Presidente Rossi Claudio, facendo seguito all'Assemblea dello scorso 14 maggio nella quale si spiegava che il Consiglio aveva deliberato sull'opportunità di collocare l'associazione nel terzo settore, illustra dettagliatamente all'Assemblea le modifiche predisposte allo Statuto che fornisce maggiori cautele e vantaggi anche dal punto di vista fiscale e di intercettazione di fondi. In particolare, sono state apportate le modifiche secondo il codice del terzo settore, art. 1 del DL 03/07/2017 n.117. le modifiche riguardano: il numero massimo di consiglieri che da 3 passa a un minimo di 5 a 7 membri e viene inserita la figura del tesoriere, ad oggi assente. L'Associazione non ha fini di lucro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 Cts co. 2. Ma fondamentale, l'art. 4 che prevede ai sensi del Cts: A) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera E, art. 5 Codice del terzo settore); B) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni lettera F, art. 5 Codice del terzo settore). C) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni. Di fondamentale importanza la modifica all'art. 4 che definisce così i soci: **L'Associazione raggruppa i proprietari dei terreni con destinazione agricola, boschiva o pastorale nonché tutti coloro che comunque sono interessati alle finalità della stessa.** Aprendo quindi l'associazione anche ai non proprietari ma che con il loro contributo vogliono sostenere le finalità dell'associazione.

L'associazione, inoltre, con il nuovo statuto potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Una volta elencate le principali novità e benefici dell'entrare nel terzo settore, il presidente, chiede se vi sono domande o osservazioni.

Non essendoci alcuna osservazione o chiarimento da parte dei soci, si procede con la votazione per alzata di mano.

Deliberazione assembleare n. 01/2022

L'Assemblea all'unanimità approva le modifiche allo Statuto e dà mandato al consiglio di procedere con l'ingresso nel terzo settore.

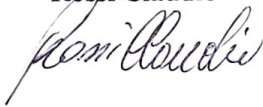
ODG 2- Varie ed eventuali

Il Presidente Rossi Claudio assieme al Direttore Bartoli informa sull'andamento ddei due progetti in corso, il progetto relativo al Bando GAL della Regione Toscana e il progetto finanziato da Publiacqua sulla sentieristica. Alcuni soci presenti prendono la parola per complimentarsi del lavoro svolto sui bandi e per il prosieguo dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente alle ore 20:00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa la riunione e i partecipanti prendono parte alla cena di Natale.

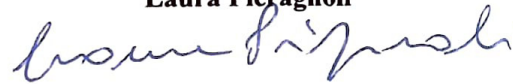
Il Presidente

Rossi Claudio



Il Segretario

Laura Pieragnoli



Delibera di assemblea n. 01/2022

Presenti: Pierluigi Amerini, Carmagnini Loengrin, Giovanni Morganti, Rossi Claudio, Luca Bartoli, Laura Pieragnoli, Linda Pieragnoli, Maria Bardella, Scatizzi Spartaco, Annalisa Marchi, Pollazzi Riccardo, Pacini Paolo, Colzi Alba, Chiarucci Tamara, Capri Enrico, Biagi Tiziana, Tofani Letizia, Giugni Dania, Mannori Laura, Montini Iliano, Storai Anna Maria (con delega al nipote Stefano Seracini), Ferri Rossana, Cecconi Anna, Cecconi Maurizio.

Deleghe di voto: 13 (Breschi Annalisa, Giugni Giovanni, Fimia Andrea, Fimia Antonino, Bernetti Paolo, Biagi Roberta, Biagioli Lisa, Fimia Maria Antonietta, Arrischi Franco, Arrischi Franca, Lucarini Giampiero, Lazzarini Lucia, Lazzarini Luisella)

Il Presidente ed il consiglio:

VISTO l'art. 9 dello statuto che consente di delegare il voto in assemblea a un socio presente;

VISTO l'art. 17 che prevede che vi siano almeno $\frac{3}{4}$ dei soci presenti o che hanno delegato il voto;

VISTO il verbale dell'assemblea del 14/05/2022 con ODG 2 – Terzo settore in cui l'assemblea dava mandato al consiglio per procedere a stilare il nuovo statuto per entrare nel terzo settore;

VISTO la delibera di consiglio n 09/2022 con la quale il consiglio approvava le modifiche allo statuto da presentare all'assemblea;

VISTO che l'assemblea presenta il numero minimo legale per le modifiche;

Avendo il consiglio presentato le modifiche allo statuto effettuate ed elencate le principali novità e benefici dell'entrare nel terzo settore, il presidente, attestando che non vi sono osservazioni procede con la votazione per alzata di mano.

PERTANTO, l'Assemblea straordinaria oggi riunita presso il Circolo Arci di Mercatale di Vernio

DELIBERA

All'unanimità di approvare le modifiche allo Statuto e di dare mandato al consiglio per procedere con l'ingresso nel terzo settore.

Il Presidente

Rossi Claudio



Il Segretario

Laura Pieragnoli





STATUTO
Associazione fondiaria denominata Bosco dei Bardi APS
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART.1

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'Associazione di promozione sociale denominata «Bosco dei Bardi APS».

ART. 2

L'Associazione ha sede legale a Vernio all'indirizzo risultante all'amministrazione competente e potrà, con delibera dell'organo amministrativo, variare la propria sede all'interno dello stesso Comune di Vernio.

Potrà inoltre istituire e sopprimere, sempre con delibera dell'organo di amministrazione, sedi secondarie ed uffici.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha carattere politico ed è aconfessionale.

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, pure nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione, in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 Cts co. 2, considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il già menzionato limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, **avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:**

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera E, art. 5 Codice del terzo settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni lettera F, art. 5 Codice del terzo settore).
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

L'Associazione raggruppa i proprietari dei terreni con destinazione agricola, boschiva o pastorale nonché tutti coloro che comunque sono interessati alle finalità della stessa. L'Associazione ha come finalità la coltivazione dei boschi, il mantenimento del territorio, con lo scopo specifico di valorizzare i terreni della zona, evitandone il progressivo abbandono, e di proteggere e migliorare il territorio e l'ambiente.

Per attuare tale gestione l'associazione può concedere in uso i terreni ai membri dell'associazione o a soggetti terzi, i quali si impegnano a valorizzare la gestione dei terreni stessi, il loro mantenimento e la produttività, secondo contratti appropriati e regolarmente sottoscritti a garanzia dei reciproci impegni.

Allo scopo del miglioramento dei fondi e della loro fruibilità, l'Associazione svolge azioni volte al mantenimento delle strade vicinali, interpoderali e dei sentieri, azioni necessarie alla sicurezza idrogeologica e alla prevenzione degli incendi boschivi e, in generale, tutte le azioni volte al miglioramento delle potenzialità produttive dei terreni.

L'associazione disciplina l'utilizzazione dei fondi stessi secondo le indicazioni di un piano di gestione a tale scopo redatto e tutela i diritti afferenti ai medesimi (come il diritto di legnatico).

L'associazione, anche in collaborazione con i Comuni nei cui territori sono situati i terreni conferiti, promuove iniziative di carattere sociale volte al coinvolgimento di cittadini, scuole e associazioni del terzo settore.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI

ART. 5

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse: in particolare possono aderire all'Associazione oltre ai fondatori, i proprietari dei terreni, che si impegnano ad operare per il conseguimento degli obiettivi associativi, nonché tutti coloro che comunque sono interessati alle finalità della stessa.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri. Da sottolineare che le superfici conferite all'Associazione fondiaria non sono usucapibili e la relativa proprietà è e resta del conferente ed eventualmente in capo ai suoi eredi.

ART. 6

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare, in forma scritta, all'organo amministrativo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale nonché un eventuale indirizzo di corrispondenza elettronica;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi associativi.

È compito dell'organo amministrativo deliberare, entro 30 (trenta) giorni, su tale domanda: la risposta deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dello stesso organo, nel libro degli associati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della risposta, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione utile, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 7

Gli associati hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, un'eventuale tessera associativa, a usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché ad essere eletti negli organi associativi e ad intervenire con diritto di voto nelle assemblee. Hanno altresì il diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, visione dei bilanci e consultare i libri associativi, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.

ART. 8

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo associativo.

ART. 9

Gli associati perdono tale qualifica, per i seguenti motivi:

1. Recesso: con richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
2. Morte.
3. Espulsione:
 - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;
 - quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote associative, senza giustificato motivo, per più di tre esercizi;
 - qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ad eccezione dell'espulsione per morosità, decisa dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli Associati potranno inoltre ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo (organo Amministrativo);
- L'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

ART. 11

L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vicepresidente, oppure da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

Le Assemblee sono Ordinarie o Straordinarie e sono convocate nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché nel territorio italiano.

Le loro convocazioni devono effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. L'avviso dovrà essere affisso nei locali della sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo, in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita al terzo comma del presente articolo, potrà usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra gli associati l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 12

L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 10 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di previsione (quando predisposto) ed il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera circa i ricorsi riguardanti l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo (sempre se previsto) e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo creda necessario. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati oppure dalla metà dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre obbligatoriamente la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Le delibere assembleari debbono essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati.

ART. 13

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in regola con il tesseramento e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

ART. 14

Ogni associato ha diritto ad un voto. È ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque Consiglieri ad un massimo di sette. Due componenti l'organo amministrativo spettano alle Amministrazioni Comunali/Unionali associate della zona di riferimento dell'associazione ovvero la Val di Bisenzio. Gli altri sono eletti dall'Assemblea fra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene sostituito con il primo dei non eletti o, in assenza di lista, con elezioni suppletive in assemblea. I membri così eletti scadono con gli altri già eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, ed il Tesoriere.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. nomina il Direttore Tecnico Amministrativo tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali;
- c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. redige i rendiconti economico-finanziari (Bilancio) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività associativa;
- f. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione associativa.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero tra i rappresentanti degli enti e/o società associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile con riguardo alle cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, in caso di necessità, possono svolgersi attraverso sedute in videoconferenza o tramite l'utilizzo di sistemi informatici purché le riunioni avvengano nel rispetto di criteri di trasparenza e di tracciabilità.

Il Direttore Tecnico ha funzioni consulenziali e di progettazione e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca le Assemblee ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta.

È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 18

L'Organo di controllo (o Collegio Sindacale), anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 D.lgs 117/2017). In caso di organo collegiale, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento: ha inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il controllo amministrativo e contabile può essere affidato, dall'Assemblea degli associati, anche ad un Revisore legale dei conti o all'organo di controllo qualora quest'ultimo non eserciti il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (art. 31 CTS): Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Sia il Revisore, sia il Collegio dei Sindaci, durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui un nuovo organo di controllo si è costituito.

ART. 19

L'organo di Controllo deve effettuare le verifiche almeno ogni novanta giorni. A questo viene poi affidato il controllo contabile.

La decadenza dell'Organo di Controllo è deliberata dall'Assemblea qualora questo non esegua le funzioni alle quali è preposto. Le annotazioni e le eventuali deliberazioni del Revisore legale dei conti o del Collegio devono essere registrati nell'apposito libro.

Non sono eleggibili a sindaco oppure a revisore o, se eletti, decadono d'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado nonché coloro che hanno nell'Associazione un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20

Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- eredità, donazioni e legati;

- contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da altre attività di interesse generale indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 CTS;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi, di cui all'articolo 7 CTS;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- rendite patrimoniali.

ART. 21

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 22

Il Bilancio Consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il Bilancio Preventivo, che non è d'obbligo, viene approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I Bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni precedenti le Assemblee che approvano i Bilanci stessi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 23

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

ART. 24

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari od al 5% del numero degli associati.

ART. 25

Il direttore tecnico è nominato dal Consiglio direttivo tra i soggetti soci, o in assenza di candidature anche tra i non soci.

Il direttore tecnico amministrativo dovrà essere regolarmente iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali Sez. A.

Il direttore tecnico amministrativo è individuato a insindacabile decisione del consiglio direttivo.

L'incarico di direttore tecnico amministrativo, laddove ricoperto da non socio, sarà remunerato con un importo annuo onnicomprensivo relativamente alla gestione ordinaria; per ogni eventuale attività straordinaria svolta dal direttore tecnico amministrativo quali ad esempio direzione lavori in cantiere forestale, richieste di autorizzazione, progettazione

per bandi europei, ministeriali o locali, sarà condiviso un prezzario tra il consiglio direttivo e il direttore tecnico amministrativo i cui onorari potranno essere saranno messi a carico del soggetto che andrà ad effettuare l'intervento.

Il Direttore tecnico amministrativo inoltre:

a. attua tutte le azioni necessarie alla gestione agro-forestale dei terreni concessi all'associazione;

- contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da altre attività di interesse generale indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 CTS;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi, di cui all'articolo 7 CTS;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- rendite patrimoniali.

ART. 21

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 22

Il Bilancio Consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il Bilancio Preventivo, che non è d'obbligo, viene approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I Bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni precedenti le Assemblee che approvano i Bilanci stessi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 23

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

ART. 24

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari od al 5% dei l numero degli associati

ART. 25

Il direttore tecnico è nominato dal Consiglio direttivo tra i soggetti soci, o in assenza di candidature anche tra i non soci.

Il direttore tecnico amministrativo dovrà essere regolarmente iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali Sez. A.

Il direttore tecnico amministrativo è individuato a insindacabile decisione del consiglio direttivo.

L'incarico di direttore tecnico amministrativo, laddove ricoperto da non socio, sarà remunerato con un importo annuo onnicomprensivo relativamente alla gestione ordinaria; per ogni eventuale attività straordinaria svolta dal direttore tecnico amministrativo quali ad esempio direzione lavori in cantiere forestale, richieste di autorizzazione, progettazione per bandi europei, ministeriali o locali, sarà condiviso un prezzario tra il consiglio direttivo e il direttore tecnico amministrativo i cui onorari potranno essere saranno messi a carico del soggetto che andrà ad effettuare l'intervento.

Il Direttore tecnico amministrativo inoltre:

a. attua tutte le azioni necessarie alla gestione agro-forestale dei terreni concessi all'associazione;

- b. produce il piano di gestione forestale da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo ai sensi della Strategia Forestale Nazionale;
- c. svolge in affiancamento al presidente e al segretario tutte le attività tecnico amministrative necessarie alla buona gestione dell'associazione potendosi eventualmente avvalere della collaborazione di altri professionisti esterni quali commercialisti, ragionieri, esperti contabili e fiscali;

LIBRI
ART. 26

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- richiesta scritta al Presidente con eventuale richiesta da parte di un tecnico esperto in materia;
- richiesta scritta all'organo di controllo se presente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 27

Con riferimento all'art. 12 del presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

ART. 28

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore oppure per scopi di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

DISPOSIZIONI FINALI
ART. 29

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente



Il Segretario

